



Programma per la Trasparenza e l'Integrità

L. n. 190/2012

Approvato dall'Organo Amministrativo

in data 27/11/2014

INDICE

PREMESSA 3

1. LE PRINCIPALI NOVITA' 4

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 6

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 8

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 9

5. DATI ULTERIORI 11

PREMESSA

Il presente documento costituisce il Programma per la Trasparenza e l'Integrità (di seguito Programma o P.T.I.) adottato da Chiari Servizi srl (di seguito anche Società) ai sensi dell'art 1, comma 34 della Legge 190/2012, dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 e della circolare n. 1/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante indicazioni in merito all' "ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, gli enti economici e le Società controllate e partecipate".

In particolare, l'art. 11 del D.Lgs. 33/2013 individua tra i **destinatari degli obblighi di trasparenza le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. "limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea"** per quanto riguarda le disposizioni dei commi da 15 a 33 della Legge 190/2012.

Il Programma costituisce un allegato del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Società.

Il documento è stato elaborato in coerenza alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" adottate da CIVIT con delibera 50/2013 in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione.

Chiari Servizi srl, in ottemperanza alle disposizioni della normativa, nomina il Responsabile della Trasparenza e adotta Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.I.) mediante provvedimento dell'Organo Amministrativo.

1. LE PRINCIPALI NOVITA'

A livello nazionale il concetto di trasparenza è stato introdotto dal D.Lgs. 150/2009 recante “Attuazioni della legge n. 15 del 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

Il decreto dà una prima definizione del concetto di *trasparenza*, da intendersi come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”*

Con la Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la trasparenza viene considerata uno dei principali strumenti di prevenzione dei fenomeni corruttivi. A tal proposito l’art. 1, comma 34 stabilisce che “le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea”.

Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ribadisce che la *trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni*. L’art. 11 del decreto individua tra i destinatari:

- le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- le Società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le Società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
- le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Infine, la CIVIT, alla luce degli interventi normativi di cui sopra, con la delibera 50/2013 ha elaborato le "Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" e declinato nella tabella allegato 1) alla stessa deliberazione gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione degli adempimenti in materia di trasparenza (*"Allegato 1 - Sezione Amministrazione trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti"*); in tale allegato si rinvencono le indicazioni particolari in ordine agli ambiti di competenza dei soggetti pubblici destinatari delle disposizioni, ivi incluse le società partecipate da pubbliche amministrazioni.

Da ultimo, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha pubblicato la Circolare n.1/2014, recante indicazioni in merito all'"ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33: in particolare, gli enti economici e le Società controllate e partecipate".

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

La Società attraverso la stesura del Programma per la Trasparenza e l'Integrità intende dare attuazione al principio di trasparenza intesa come "accessibilità totale" così come espresso all'art. 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile della Trasparenza, ha il compito di curare il processo di elaborazione e aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

L'Organo Amministrativo approva il Programma della Trasparenza e dell'Integrità ed i relativi aggiornamenti.

2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

I principali obiettivi in materia di trasparenza di Chiari Servizi srl sono i seguenti:

- garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità;
- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- garantire il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati.

2.2 Indicazione degli uffici e dei soggetti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di curare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l'Integrità. I contenuti del programma sono individuati dal Responsabile della Trasparenza mediante il coinvolgimento dei responsabili delle funzioni aziendali.

2.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati del coinvolgimento

Chiari Servizi srl coinvolge i diversi portatori di interesse mediante confronti diretti periodici con il Comune di Chiari Socio Unico e attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di news e comunicati rivolti ai cittadini.

2.5 Termini e modalità di adozione del Programma da parte dell'Organo Amministrativo

Il Programma per la Trasparenza e l'Integrità è approvato con provvedimento dell'Organo Amministrativo.

Il presente documento è stato approvato contestualmente al Piano di Prevenzione della Corruzione, di cui costituisce allegato.

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il Programma della Trasparenza è comunicato ai diversi soggetti interessati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

3.2 Organizzazione giornate dedicate al progetto trasparenza e al progetto anticorruzione

Le giornate dedicate ai progetti trasparenza e anticorruzione sono iniziative volte a promuovere la conoscenza delle iniziative intraprese dalla Società, dei risultati raggiunti e delle misure correttive messe in atto.

Annualmente Chiari Servizi srl programma le iniziative opportune per il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e legalità, anche in concomitanza con altre iniziative organizzate dalla Società con i principali stakeholder.

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

4.1 Referenti della trasparenza all'interno della Società

Il Responsabile della trasparenza si avvale dei Responsabili di funzione, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente".

4.2 Misure organizzative volte ad assicurare la tempestività e regolarità dei flussi informativi

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013, l'aggiornamento dei dati pubblicati deve essere tempestivo.

La Società, per il tramite del Responsabile della trasparenza e dei Referenti della trasparenza, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, qualora non sia prevista una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

4.3 Misure per il monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della Trasparenza con continuità.

4.3 Strumenti e tecniche per la rilevazione dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

La Società intende adottare strumenti per il monitoraggio degli accessi al proprio sito istituzionale ed in particolare alla sezione "Amministrazione Trasparente" al fine del miglioramento continuo dei servizi erogati.

4.4 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, esso prevede il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Oggetto dell'accesso civico sono tutti i dati, le informazioni e i documenti qualificati espressamente come pubblici per i quali vige l'obbligo della pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e secondo gli ambiti soggettivi di

applicazione della normativa come declinati da CIVIT/ANAC (delibera n. 50/2013 e s.m.i.) e dal Ministero della Funzione Pubblica (Circolare n. 1/2014 e s.m.i.).

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va inoltrata al Responsabile della Trasparenza.

La richiesta deve contenere il dettaglio dei documenti, dei dati e delle informazioni per i quali si chiede la pubblicazione, può essere redatta mediante l'apposito modulo presente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Accesso civico" o in carta semplice e trasmessa al Responsabile della Trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del servizio e ne informa il richiedente.

Il Responsabile del servizio provvede tempestivamente a trasmettere al Responsabile della Trasparenza ed ai referenti interni per gli adempimenti in materia di trasparenza il documento, informazione o dato richiesto, chiedendone la pronta pubblicazione sul sito societario; una volta espletato l'adempimento di pubblicazione, il Responsabile del servizio comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione; qualora il dato risulti già pubblicato, ne da comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui decorsi 30 giorni dalla data della richiesta, la Società non fornisca alcuna risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando il medesimo modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione di quanto richiesto sul sito istituzionale entro 15 giorni e contemporaneamente ne da comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento agli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione della Società.

5. DATI ULTERIORI

5.1 Indicazione dei dati ulteriori, in tabelle in formato aperto, che l'amministrazione si impegna a pubblicare entro la fine dell'anno e del triennio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c.3 del D.Lgs. 33/2013

In virtù del principio di trasparenza intesa come "accessibilità totale", la Società si impegna a pubblicare, nella sotto sezione "Altri contenuti- Altro" tutti i dati, le informazioni, e i documenti ulteriori non riconducibili agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, ma che possono risultare utili ai portatori di interesse.